

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 4-13051

Misure di profilassi della blue tongue. Applicazione in Piemonte della vaccinazione di richiamo per il sierotipo 8.

A relazione dell'Assessore Artesio:

La blue tongue è una malattia causata da virus, trasmessa da insetti vettori, che colpisce i ruminanti domestici e selvatici e si presenta con forme particolarmente gravi, in grado di causare elevata mortalità, negli ovini. Il sierotipo 8 ha caratteristiche di particolare aggressività anche nei confronti dei bovini e fa registrare danni rilevanti al patrimonio zootecnico. Questo sierotipo è presente nel Nord Europa dal 2006 e con una progressiva diffusione epidemica, ha interessato i Paesi confinanti con l'Italia, in particolare le aree della Francia che forniscono al Piemonte oltre 200.000 bovini da ingrasso all'anno, e alcuni territori frontalieri.

La blue tongue è malattia soggetta ad obbligo di denuncia alla Comunità Europea e le misure di controllo e salvaguardia sono disciplinate dalla Direttiva 2000/75/CE del 20/11/2000 recepita con D.Lvo n. 225 del 9/7/2003 e da Regolamenti successivamente emanati, in relazione all'evoluzione della situazione rilevata nei Paesi membri ed alle esigenze di consentire la commercializzazione degli animali. Le condizioni applicabili hanno subito anche recentemente modificazioni in relazione alla disponibilità ed accertata innocuità di vaccini inattivati, attualmente impiegati per estese campagne di vaccinazione in vari Stati europei.

Attualmente il Regolamento (CE)1266/2007, modificato con Regolamento (CE)123/2009, prevede che la vaccinazione, oltre a costituire un requisito applicabile al movimento degli animali dalle zone di restrizione, possa essere applicata in zone a basso rischio, come strumento per prevenire il pericolo di diffusione del contagio.

Allo stato attuale nel territorio della Regione Piemonte:

- preso atto che è stata data attuazione continuativa al Piano regionale di sorveglianza sierologica che prevede controlli diagnostici periodici quindicinali su animali sentinella, attuati sulla base della O.M. 11/5/01 e delle indicazioni nazionali e che la presente attività deve essere proseguita negli anni successivi, in collaborazione con gli allevatori che detengono i capi sentinella;
- considerato che il Piano regionale di sorveglianza entomologica fa registrare la presenza significativa di vettori efficaci alla trasmissione della malattia nel territorio piemontese ed in particolare nelle aree prealpine e collinari;
- visto che nel corso del 2009 sono stati evidenziati episodi circoscritti di circolazione virale nelle province di Cuneo e Torino, che hanno determinato l'adozione dei DPGR n. 3 del 20/1/2009, n. 35 del 31/3/09, n. 47 del 4/6/09;
- considerato che, per evitare il rischio che la malattia si potesse diffondere ulteriormente in Piemonte è stata adottata nel 2009 una campagna di vaccinazione approvata con DGR n. 27 – 10630 del 26/1/09, con la quale sono stati sottoposti ad intervento vaccinale 1.337.296 capi allevati delle specie sensibili;
- considerato che a partire dal mese di agosto 2009 i controlli diagnostici effettuati su alcuni degli animali sentinella in aziende delle province di Torino e di Asti hanno fornito esito di positività per blue tongue da sierotipo 8, dimostrando il persistere in Piemonte della circolazione virale e della presenza di vettori infettati dal virus, seppure limitatamente a condizioni particolarmente favorevoli alla sopravvivenza del vettore;
- considerato che questi episodi hanno determinato l'adozione dei DPGR n. 89 del 2/9/09 e n. 124 del 17/12/09, che ha incluso la Provincia di Asti fra quelle con circolazione virale accertata;
- considerato che tutte le province della Regione Piemonte sono state dichiarate territori "stagionalmente liberi da vettori della blue tongue" dal 14/12/2008 al 28/2/2009, periodo durante il quale si riduce la possibilità di trasmissione della malattia per esaurimento dell'attività dei vettori;

- valutato il rischio di diffusione della malattia in Piemonte, in relazione alla ripresa di attività dei vettori ed alle ulteriori introduzioni di animali sensibili provenienti dai territori esteri colpiti dalla malattia;
- considerata la necessità di salvaguardare la possibilità di movimentazione degli animali delle specie sensibili all'interno delle province piemontesi soggette a restrizione con circolazione virale, nonché verso le province a basso rischio in assenza di circolazione virale o indenni da malattia;

si rende necessario adottare un programma di vaccinazione di richiamo, quale strumento sicuro ed efficace di prevenzione della diffusione dell'infezione, con priorità per i territori delle province di Torino ed Asti in cui è stata rilevata la circolazione virale nell'ultima stagione epidemica e di Cuneo, nella quale si era accertata la circolazione del virus nella stagione precedente.

Pertanto:

- considerate le risultanze della riunione straordinaria dell'unità di crisi, convocata con nota del 4/11/2009 prot. 39607/DB 2002, per l'emergenza blue tongue svoltasi in data 6/11/09; sentito l'indirizzo del Ministero della Salute;
- consultate le Associazioni ed organizzazioni professionali degli allevatori e sentiti i Servizi Veterinari delle ASL;
- valutato l'esito dei controlli e delle evidenze disponibili sull'efficacia della vaccinazione 2009 in Piemonte e in altri territori europei che vi hanno fatto ricorso;
- visto il rapporto preliminare sulle reazioni avverse a cura del Centro regionale di Farmacovigilanza veterinaria;
- vista la nota del Settore Prevenzione veterinaria della Direzione Sanità prot. 40223/DB2002 del 10/11/09, inoltrata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la quale sono state delineate le linee generali di programmazione della campagna di vaccinazione di richiamo 2010, indicando il fabbisogno di massima delle dosi necessarie di vaccino inattivato per l'effettuazione degli interventi;
- vista la nota prot. n. 21122-P del 25/11/09 con la quale il Ministero della Salute ha incaricato l'Istituto Zooprofilattico di Torino di acquistare le dosi necessarie richieste dalle Regioni e la nota prot. n. 22536-P del 17/12/09 con cui il Ministero della Salute approva l'intervento di vaccinazione e assicura il ristoro parziale delle spese sostenute dalla Regione Piemonte;
- valutata la disponibilità finanziaria regionale in € 90.051,86 già impegnati all'uopo sul capitolo 157595/09 con D.D. n. 739 del 16/11/2009 (imp. 5036) a favore delle ASL;
- considerato che il Ministero della Salute ha assicurato con nota prot. n. 22536-P del 17/12/2009, che provvederà ad erogare nei primi mesi del 2010 una somma complessiva di € 545.717,00 a titolo di ristoro per la copertura finanziaria della campagna vaccinale 2009, somma che può essere destinata a coprire le nuove necessità finanziarie che andranno a ristoro statale nel 2011;
- considerato che è necessario proteggere, attraverso un intervento di richiamo vaccinale, il patrimonio zootecnico piemontese dalla diffusione ulteriore del virus che provocherebbe, oltre ai danni diretti, pesanti limitazioni alla commercializzazione degli animali, considerato che il protocollo di intervento vaccinale deve prevedere, sugli animali già vaccinati, una singola inoculazione per garantire l'efficacia di protezione e che, limitatamente ai territori delle ASL TO4 e di Asti, dove è stata più recentemente rilevata la circolazione virale, è invece necessario, prevedere due inoculazioni successive per i bovini giovani mai vaccinati;

è indispensabile ed urgente che tutti i Servizi veterinari delle ASL siano posti in grado di dare avvio alle operazioni di vaccinazione, garantendo priorità alle ASL TO4, AT, CN1 ed alle altre ASL delle relative province, in tempo utile affinché il patrimonio zootecnico sensibile risulti protetto nel periodo di incremento del rischio di diffusione, a partire dalla tarda primavera, secondo la programmazione prevista dal Settore Prevenzione Veterinaria della Direzione Regionale Sanità, altresì incaricato di fornire le relative istruzioni.

Al riguardo sono necessari particolari interventi, anche di supporto finanziario, per garantire il buon andamento della campagna di vaccinazione ed in particolare:

1. poiché le operazioni eccedono le possibilità di impiego del personale medico veterinario dipendente nell'ambito dell'orario di servizio previsto, anche in considerazione della necessità di assicurare la regolare erogazione dei LEA e garantire gli adempimenti per il mantenimento delle qualifiche territoriali con particolare riferimento alle malattie la cui insorgenza prevede l'adozione di interventi di emergenza, si rende altresì necessario fornire la disponibilità di risorse finanziarie per interventi supplementari. E' pertanto necessario prevedere l'impiego sussidiario di medici veterinari liberi professionisti, in particolare i veterinari delle aziende zootecniche interessate, che possono essere appositamente autorizzati dalle ASL e la copertura delle relative spese con appositi fondi del bilancio regionale. Inoltre, garantendo priorità alle ASL TO4, AT, CN1 ed alle altre ASL delle relative province, è necessario prevedere apposite risorse per l'effettuazione di prestazioni dei veterinari dipendenti e convenzionati, al di fuori dell'orario di servizio.
2. Per assicurare la tempestiva registrazione degli interventi di vaccinazione in tempi adeguati alla produzione dei rendiconti di attività, anche in considerazione dei divieti vigenti rispetto alle nuove assunzioni di personale amministrativo, è necessario prevedere risorse aggiuntive per un contributo incentivante destinato al personale dipendente addetto all'immissione dei dati.
3. E' necessario fruire della collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale per la prevenzione veterinaria, di cui alla D.G.R. n. 4-6871 del 17/9/2007, per facilitare la trasmissione dei dati nell'ambito del sistema informativo nazionale, che consente di mantenere aggiornate le rendicontazioni nazionali da condividere con le altre Regioni e da mettere a disposizione del Ministero della Salute e della Commissione CE. Si rende inoltre necessario disporre della collaborazione di personale medico veterinario presso le Strutture di sovrazonali di epidemiosorveglianza istituite con D.G.R. n. 1-8611 del 16/4/2008 per supportare le attività di coordinamento e verifica del Settore Prevenzione Veterinaria nel corso della campagna di vaccinazione.
4. Nella passata campagna di vaccinazione, il Centro Regionale di Farmacovigilanza veterinaria, previsto dal d.lgs. 71/2003 ed istituito presso il Dipartimento di Patologia Animale – Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, ha provveduto all'effettuazione di un'indagine individuale su ciascun caso di segnalazione di reazione avversa alla vaccinazione comunicato ai Servizi veterinari delle ASL dagli allevatori. Considerato il numero significativo delle pratiche considerate, si ritiene necessario prevedere di continuare e potenziare tale attività di classificazione degli episodi rilevati, indispensabile per una corretta valutazione dei risultati della campagna di vaccinazione e degli eventuali inconvenienti vaccinali.
5. Poichè, a questo proposito, il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria ha individuato un elenco di alcuni casi di reazioni avverse classificate quali probabilmente o possibilmente riconducibili all'intervento di vaccinazione nella campagna 2009, si ritiene utile, anche ai fini del buon esito della prossima campagna di vaccinazione, disporre di un fondo da assegnare ai proprietari di animali ricompresi nell'elenco di cui sopra, per il ristoro dei danni diretti risarcibili.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità
delibera

di approvare le misure di prevenzione e controllo della blue tongue in Piemonte di seguito riportate.

1. I Servizi Veterinari delle ASL, area funzionale di sanità animale, sono incaricati di procedere all'attuazione del programma di vaccinazione, conformemente alle indicazioni di impiego del vaccino sopra richiamate, garantendo priorità alle ASL TO4, AT, CN1 ed alle altre ASL delle relative province, secondo la programmazione regionale e nazionale. I detentori degli animali da vaccinare sono tenuti a collaborare all'effettuazione delle

vaccinazioni, provvedendo alla contenzione degli animali per la sicurezza del personale addetto, e verificano l'esecuzione degli interventi, controfirmando la dichiarazione di avvenuta vaccinazione.

2. Valutata preventivamente la disponibilità di personale medico veterinario dipendente o convenzionato della ASL e considerata la necessità di rispettare tempi e modi dell'intervento che ne garantiscano la piena efficacia, le ASL autorizzano l'esecuzione di parte degli interventi ad opera di medici veterinari liberi professionisti, in particolare veterinari di fiducia delle aziende zootecniche interessate, secondo una programmazione anche economica concordata con il Settore Prevenzione Veterinaria della Direzione Regionale Sanità, viste le specifiche esigenze e le risorse disponibili. Sulla base dei programmi presentati, alle ASL interessate sarà assegnato il rimborso di € 1 per ciascun intervento effettuato da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dall'ASL stessa, comprensivo di una inoculazione del vaccino, della registrazione e della trasmissione delle relative informazioni ufficiali.
3. Entro i limiti di previsione economica della programmazione regionale, al fine di salvaguardare l'effettuazione delle altre attività di servizio prioritarie, è assegnato alle ASL interessate, garantendo priorità alle ASL TO4, AT, CN1 ed alle altre ASL delle relative province, il rimborso per l'attività di vaccinazione extraorario dei veterinari dipendenti e convenzionati, di € 1 per ciascun intervento effettuato, comprensivo di una inoculazione del vaccino, della registrazione e della trasmissione delle relative informazioni ufficiali, purchè di norma non ecceda il 20% delle prestazioni effettuate in orario di servizio.
4. I rimborsi assegnati alle ASL per le attività di vaccinazione effettuate dai liberi professionisti, e, in extraorario, dai veterinari dipendenti e convenzionati sono preventivamente programmate e concordate con il Settore Prevenzione Veterinaria della Direzione Regionale Sanità e non eccedono il 50% dell'attività complessiva di vaccinazione di ciascuna ASL.
5. Al fine di assicurare la puntuale registrazione degli interventi di vaccinazione nel sistema informativo veterinario (ARVET), è reso disponibile alle ASL un contributo per l'inserimento dei dati delle vaccinazioni nei sistemi informatizzati dedicati, fino ad un massimo stabilito dalla programmazione regionale secondo le disponibilità finanziarie.
6. Inoltre, per consentire la completa e puntuale attività di analisi epidemiologica e di trasmissione dei dati al sistema informativo nazionale, è assegnato all'Istituto Zooprofilattico di Torino un contributo stabilito con successiva determinazione. Qualora ne sia verificata la necessità, da parte del Settore Prevenzione veterinaria, per supportare le attività di coordinamento e verifica nel corso della campagna di vaccinazione, sarà assegnato ai Servizi sovrazionali di epidemiosorveglianza un eventuale contributo finanziario, con successiva determinazione.
7. La Direzione regionale Sanità, ritenuto necessario prevedere di continuare e potenziare le attività di classificazione degli episodi di reazione avversa alla vaccinazione, indispensabile per una corretta valutazione dei risultati della campagna vaccinale, provvede a garantire al Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria presso il Dipartimento di Patologia Animale dell'Università degli Studi di Torino, un contributo finanziario, secondo il preventivo che sarà presentato, purchè approvato dalla Direzione stessa.
8. Inoltre la Direzione regionale Sanità provvede a garantire che i proprietari di animali ricompresi nell'elenco prodotto dal Centro Regionale di Farmacovigilanza veterinaria degli episodi di reazioni avverse classificate riconducibili all'intervento di vaccinazione nel 2009, a titolo di ristoro, siano risarciti secondo un protocollo approvato con successivo atto, d'intesa con il Ministero della Salute.
9. I titolari delle aziende in cui sono presenti capi sentinella individuati nell'ambito del Piano regionale di sorveglianza sierologica della blue tongue, soggetti ai controlli periodici, sono

esentati dal pagamento dei diritti sanitari per prestazioni veterinarie relativi all'azienda oggetto di controllo, di cui alla D.G.R. n. 42-12939 del 5/7/2004.

Alle spese relative agli interventi di cui sopra si fa fronte attingendo ai fondi di ristoro per la copertura finanziaria della campagna vaccinale 2009 che il Ministero della Salute, come assicurato con nota prot. n. 22536-P del 17/12/2009, provvederà ad erogare nei primi mesi del 2010 per una somma complessiva di € 545.717,00.

Sono inoltre disponibili e già impegnati all'uopo sul capitolo 157595/09 con D.D. n. 739 del 16/11/2009 (imp. 5036) € 90.051,86 a favore delle ASL, che saranno liquidati secondo le indicazioni della determinazione citata, anche in relazione agli interventi svolti nel 2010.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)